



AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Settore di supporto al Centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti

Oggetto: Bando per l'ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado - a. a. 2025/2026.

IL RETTORE

- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* e in particolare l'articolo 6;
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*;
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* e s.m.i.;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e s.m.i.;
- Vista** la Legge 3 maggio 1999, n. 124, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, in particolare l'articolo 11, comma 14;
- Vista** la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *Norme in materia di accessi ai corsi universitari* e s.m.i.;
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (modificato con D.M. 6 giugno 2023, n. 96), recante *Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Visto** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante *Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, c. 416, della L 24 dicembre 2007, n. 244*;
- Vista** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- Vista** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- Visto** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*;
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- Visto** *il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e relativi controlli, emanato con D.R. 25 ottobre 2016, n. 57863;*
- Visto** *il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lettera b), della L 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, gli artt. 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;*
- Visto** *il D.M. 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 14 febbraio 2016, n. 19;*
- Visto** *il D.M. 10 agosto 2017, n. 616, recante Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e s.m.i.;*
- Visto** *il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 44 del citato Decreto;*
- Visto** *il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 5, comma 19, che modifica l'articolo 18-bis del sopra citato D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;*
- Visto** *il D.M. 20 novembre 2023, n. 221, recante l'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;*
- Visto** *il D.P.C.M. 4 agosto 2023, Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (di seguito anche D.P.C.M.);*
- Viste** *le Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione degli insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25, approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibera 26 settembre 2023, n. 231, ritenute applicabili anche per l'anno corrente in quanto non modificate;*
- Visto** *il D.R. n. 4555 del 27 settembre 2024 con il quale è stato costituito il Centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti dell'Università degli Studi di Genova (di seguito Centro) e adottato il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento;*
- Visto** *il D.R. n. 3774 del 25 settembre 2025 di designazione del Prof. Davide Parmigiani alla carica di Coordinatore del Cemform a decorrere dal 1° novembre 2025, per restante scorcio del quadriennio accademico 2024/28;*
- Vista** *la nota MUR n. 19116 del 29 settembre 2025 Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a. a. 2025/2026 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa;*
- Visto** *il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 17452 del 21 ottobre 2025, circa la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini per i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a. a. 2025/26, come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera b), del D.M. 4 agosto 2023;*
- Visto** *il D.R. d'urgenza n. 4324 del 23 ottobre 2025, portato a ratifica agli organi di governo nello stesso mese, con cui sono stati definiti i Percorsi di formazione per gli insegnanti di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, che costituiscono l'offerta formativa dell'Università di Genova per l'a. a. 2025/2026 e con cui sono stati contestualmente nominati, in regime transitorio, i direttori dei percorsi fino alla definizione delle composizioni dei relativi consigli didattici;*

- Visto** il D.M. 26 gennaio 2026, n. 137 *Decreto di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti a. a. 2025/2026*;
- Visto** il D.M. 27 gennaio 2026, n. 138, *Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a. a. 2025/2026*, con cui il MUR ha autorizzato l'Università di Genova a bandire il concorso di ammissione, per l'a. a. 2025/26, ai percorsi formativi abilitanti ex D.P.C.M. 4 agosto 2023, relativi alle classi per le quali l'Ateneo aveva in precedenza presentato richiesta di accreditamento e/o attivazione;
- Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione, in data 26 febbraio 2026, di conferma degli importi relativi all'ammontare della contribuzione studentesca per l'iscrizione ai percorsi di formazione insegnanti (60 e 30 CFU) per l'a. a. 2025/2026;
- Richiamato** lo *Statuto* di Ateneo;
- Richiamato** il *Regolamento didattico di Ateneo – parte generale*;
- Richiamato** il *Regolamento per gli studenti*;

DECRETA

Articolo 1 - Attivazione dei percorsi

1. Sono attivati presso l'Università degli Studi di Genova i percorsi universitari di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a. a. 2025/2026, finalizzati a sviluppare e accertare nei futuri docenti le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psico-pedagogiche, didattiche e metodologiche proprie della professione, la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale, unitamente agli *standard* professionali minimi che costituiscono il profilo conclusivo del docente abilitato.
2. Per l'a. a. 2025/2026, sono attivate le seguenti tipologie di percorsi abilitanti, la cui offerta formativa è differenziata sulla base dei requisiti di accesso:
 - a) percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'art. 2-bis del D. lgs. n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (**Allegato 1 al D.P.C.M. 4 agosto 2023**);
 - b) percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis nonché dell'art. 13, comma 2, del D. lgs. n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (**Allegato 2 al D.P.C.M. 4 agosto 2023**).

Articolo 2 - Classi di concorso e posti autorizzati

1. Il numero totale di posti autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.M. n. 138 del 27 gennaio 2026 per i percorsi di formazione iniziale accreditati per l'a. a. 2025/2026 sottoindicati, è pari a 359 posti, suddivisi per classe di concorso.
2. Il numero minimo di posti per ciascuna classe di concorso è stato quantificato in 10 unità, che rappresentano il livello di sostenibilità, pertanto, per le classi che non raggiungano tale soglia minima di iscritti, l'Università di Genova non attiverà i relativi percorsi.
3. La distribuzione dei posti autorizzati nelle due tipologie (posti ordinari e posti riservati), indicata nella tabella sotto riportata, è effettuata, per ciascuna classe, mediante applicazione della riserva del 45% dei posti autorizzati ai sensi del D.M. n. 137 del 26 gennaio 2026.

4. Nell'ambito della suddetta riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU.

Classi di concorso	Denominazione del percorso formativo	Numero massimo posti	Posti ordinari	Posti riservati 45% D.M. n. 137/2026 di cui	
				Riserva 40%	Riserva 5%
A011	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	30	16	13	1
A012	DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	60	33	25	2
A013	DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	10	5	4	1
A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	15	8	6	1
A019	FILOSOFIA E STORIA	10	5	4	1
A020	FISICA	18	9	8	1
A021	GEOGRAFIA	10	5	4	1
A026	MATEMATICA	40	22	17	1
A027	MATEMATICA E FISICA	40	22	17	1
A037	COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPR GRAFICA	11	6	4	1
A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	15	8	6	1
A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	20	11	8	1
A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	30	16	13	1
A050	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	40	22	17	1
A054	STORIA DELL'ARTE	10	5	4	1
TOTALE POSTI AUTORIZZATI		359			

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Ciascun candidato/a può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
2. Per il percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU possono presentare domanda di ammissione:
 - a) coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 5 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, il

D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, integrato con il D.M. n. 221 del 20 novembre 2023 e con il D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023.

Il titolo di studio coerente con la classe di concorso per la quale si concorre e i crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, dal D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, integrato con D.M. n. 221 del 20 novembre 2023 e con D.M. n. 255 del 22 dicembre 2023, eventualmente richiesti, devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, indicata all'art. 5, comma 1 del presente bando;

- b) coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli di cui al precedente punto. Per i soggetti iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU.

Gli iscritti ai corsi di studio, ai fini dell'ammissione all'esame finale dei percorsi dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso, attestando anche il possesso dei crediti, eventualmente richiesti, negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, dal D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, integrato con D.M. n. 221 del 20 novembre 2023 e con D.M. n. 255 del 22 dicembre, **entro e non oltre il 31 luglio 2026.**

3. Per il percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU possono presentare domanda di ammissione i soggetti che, oltre al possesso dei titoli di studio di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto servizio, nei cinque anni precedenti (dall'a. s. 2021/22 all'a. s. 2025/26) presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione;
- b) aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.

4. I soggetti di cui al comma 3, possono presentare domanda di ammissione al percorso denominato "*Riserva*" all'interno della procedura *on line* cui all'art. 5 del presente bando.

5. Nell'ambito della quota di riserva di cui al D. M. n. 137 del 26 gennaio 2026, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. I soggetti che, oltre al possesso dei titoli di studio di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, siano in possesso di tale requisito, possono presentare domanda di ammissione al percorso denominato "*Riserva*" all'interno della suddetta procedura *on line* e accedono alla tipologia di percorso da 60 CFU nei limiti della citata riserva.

6. Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.M. 27 gennaio 2026, n. 138, i candidati in possesso di titolo non abilitante conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso di interesse, possono partecipare alla procedura in oggetto presentando la documentazione dettagliata all'art. 7 del presente bando. La valutazione del titolo di cui sopra è utile solo per l'ammissione alla procedura selettiva e non comporta equipollenza del titolo, ossia il rilascio di un titolo italiano.

7. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

8. Le dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione devono essere rese utilizzando l'apposita modulistica e inserite nella procedura di iscrizione *on-line*, così come indicato all'art. 5 del bando.

Articolo 4 - Modalità di ammissione

1. In caso di eccedenza di domande di ammissione in relazione al numero di posti autorizzato per ciascun percorso formativo della tipologia da 60 CFU, la selezione dei/delle candidati/e è effettuata secondo i criteri

indicati nell'allegato B del D. M. n. 138 del 27 gennaio 2026 e riportati nella tabella di cui all'**Allegato C** del presente bando.

2. Qualora le domande eccedano la quota di riserva di cui al D. M. n. 137 del 26 gennaio 2026, la selezione dei/delle candidati/e è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A dello stesso decreto e riportati nella tabella di cui all'**Allegato D** del presente bando. Qualora le domande siano inferiori alla quota di riserva, i posti residui sono resi disponibili per la tipologia di percorso da 60 CFU della medesima classe di concorso.

3. Qualora le domande presentate dai/dalle candidati/e destinatari della quota di riserva del 5% siano inferiori al numero di posti riservati per ciascun percorso, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva relativa alla medesima classe di concorso.

Articolo 5 - Procedura di ammissione e termini di scadenza

1. La domanda di ammissione deve essere presentata **entro le ore 12:00 del 18 marzo 2026**, esclusivamente con modalità *online* con la procedura guidata disponibile all'indirizzo:

<https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda>

2. Se non possiedi le credenziali UniGePASS, per poter accedere alla procedura e ai servizi *on line*, è necessario creare un utente utilizzando il servizio di registrazione disponibile al seguente link:

<https://servizionline.unige.it/web-esterni2/it/#/registrazioneutente>.

3. La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette più l'accesso e l'invio della domanda. Le domande di ammissione che, dopo le ore 12:00 del giorno di scadenza indicato al comma 1, sono rimaste nello stato "*in compilazione*" non sono validamente presentate e pertanto sono escluse dalla selezione.

4. Nell'ambito della domanda di ammissione, la procedura guidata richiede di caricare la ricevuta del versamento di € 100,00 (euro cento/00) quale contributo per la partecipazione al bando, a copertura dei costi amministrativi che l'Ateneo sostiene per effettuare tale procedura. Il versamento può essere effettuato nell'ambito della procedura stessa, con pagamento *on line* mediante il servizio pagoPA al seguente indirizzo: <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>, oppure utilizzando i servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere dell'Università di Genova, al seguente indirizzo: <https://unige.it/tasse#servizibancadisondrio>.

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario.

5. Il pagamento del contributo di cui al comma 4 non costituisce iscrizione al percorso. Tale contributo non è rimborsabile e non sono previsti esoneri o riduzioni.

6. Il/la candidato/a che intende presentare domanda di ammissione per più classi di concorso e/o per più tipologie di percorso relative alla stessa classe (60 CFU e 30 CFU), se in possesso dei requisiti di accesso, deve osservare le medesime modalità di iscrizione ed effettuare il versamento della quota prevista pari a euro 100,00 per ciascuna domanda di ammissione.

7. Alla domanda di ammissione devono essere allegati obbligatoriamente, mediante la procedura *on line*, i seguenti documenti:

- a) ricevuta comprovante il versamento del contributo di cui al comma 4;
- b) scansione fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale;
- c) autocertificazione firmata dal candidato/a, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inerente al possesso dei requisiti di ammissione, redatta secondo il modello disponibile nella procedura *on line* (denominato "**Allegato A** - Autocertificazione requisiti di ammissione" per la tipologia di percorso da 60 CFU e "**Allegato B** - Autocertificazione requisiti di ammissione" per la tipologia di percorso da 30 CFU, nonché per i destinatari della riserva del 5% di cui all'articolo 3, comma 5). Per l'accesso alla tipologia di percorsi da 30 CFU l'autocertificazione deve riportare, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per l'accesso, anche il

possesso dei titoli di servizio o la partecipazione alla prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

- d) certificazioni linguistiche, se possedute;
- e) autocertificazione attestante l'inserimento in graduatoria nell'a. a. 2024-25, per coloro che non sono rientrati in posizione utile per l'immatricolazione nell'ambito dei posti di cui alla riserva prevista dal art. 2, comma 3 del presente bando, se in possesso del titolo.

Gli allegati devono essere inseriti in formato *PDF* e la dimensione di ognuno non deve superare i 2 *Megabyte*.

8. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, l'autocertificazione di cui al comma 7, lett. c), deve contenere l'elenco completo degli esami annuali o semestrali sostenuti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi CFU conseguiti, necessari per l'accesso alla classe di concorso, come previsto dalla normativa (D.P.R. n. 19/2016 ss. mm. ii).

9. Il modello di autocertificazione dei requisiti di ammissione di cui al comma 7, lett. c), relativo a ciascuna tipologia di percorso, è scaricabile accedendo alla procedura informatica di presentazione della domanda di ammissione, selezionando la relativa voce nella pagina in cui è richiesto di inserire gli allegati. I/le candidati/e devono stampare e compilare il suddetto modello di autocertificazione disponibile nella procedura *on line*, datarlo, firmarlo, acquisirlo in formato *PDF* e allegarlo alla procedura stessa.

10. Ciascun candidato/a è ammesso/a con riserva alla procedura selettiva e al percorso formativo. L'ammissione alla procedura selettiva e alla frequenza del percorso non equivale a verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Tale verifica viene effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. L'Ateneo può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che, a seguito dei controlli, non risultino in possesso dei requisiti previsti e dichiarati.

11. Il/la candidato/a che si collochi in posizione utile in più graduatorie, relative a percorsi su classi di concorso diverse o a tipologie di percorso diverse nell'ambito della medesima classe (60 CFU e 30 CFU), deve formulare opzione per l'iscrizione e la frequenza a un solo percorso abilitante secondo le scadenze perentorie indicate dall'Ateneo.

12. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite da parte del/della candidato/a in fase di iscrizione alla procedura o di eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6 - Titoli valutabili

1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale di merito, riportati nelle tabelle di cui agli **allegati C e D** al presente bando, devono essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

2. Le dichiarazioni relative ai titoli valutabili devono essere rese compilando i campi previsti all'interno della procedura informatica di iscrizione *on line* di cui all'art. 5 del presente bando. Il/la candidato/a può inoltre allegare i titoli dichiarati, caricandoli in *file* di formato *PDF*, ciascuno di dimensione non superiore a 2 *Megabyte*, nella apposita sezione della procedura informatica stessa. Le certificazioni linguistiche, se possedute, devono essere obbligatoriamente allegate.

Articolo 7 - Titolo di studio non abilitante conseguito all'estero

1. I candidati in possesso di un titolo di studio non abilitante conseguito all'estero, nell'ambito della procedura *on line* di iscrizione alla selezione, devono caricare i seguenti documenti in formato *PDF*, ciascuno dei quali di dimensione non superiore a 2 *Megabyte*:

- a) titolo accademico richiesto per l'ammissione alla procedura in lingua italiana o inglese (pergamena o certificato) legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio o tramite "Apostille" o in alternativa corredato da attestato di verifica del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - www.cimea.it);
 - b) certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni (*Transcript of records*), debitamente confermato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare o legalizzato tramite "Apostille".
2. I candidati internazionali residenti all'estero, sono tenuti al rispetto delle "Procedure per l'accesso degli studenti internazionali ai corsi della formazione superiore in Italia", consultabili al sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca. In particolare, se richiedenti Visto, contestualmente alla domanda di ammissione, devono compilare l'iscrizione al portale *University*.
3. Il/la candidato/a che si sia collocato utilmente in graduatoria, viene iscritto sotto condizione e l'immatricolazione è perfezionata unicamente a fronte della presentazione, entro il 31 luglio 2026, della seguente documentazione:
- a) Dichiarazione di valore (*Declaration of Value* DOV), rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l'Istituzione che ha rilasciato il titolo;
 - b) Visto di ingresso per studio in Italia, ove risulti necessario in base al paese di provenienza, il cui rilascio è di esclusiva competenza delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero, indipendentemente dall'idoneità acquisita.
4. In alternativa alla Dichiarazione di valore in loco, l'Ateneo riconosce validi i seguenti documenti, da presentare entro i medesimi termini di cui al comma 3:
- a) *Diploma supplement* (se il titolo di accesso al percorso di formazione insegnanti è rilasciato da un Ateneo europeo);
 - b) Attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.
5. A eccezione del rilascio del Visto e della correlata iscrizione al portale *University*, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente a una laurea italiana.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione preposta all'esame e valutazione dei titoli necessari per l'accesso e degli eventuali ulteriori titoli valutabili di cui all'art. 6 viene nominata con Decreto Rettorale. Il decreto di nomina è pubblicato, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, nell'Albo ufficiale di Ateneo all'indirizzo <https://unige.it/albo/> e sul sito istituzionale alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.
2. La Commissione è composta da non meno di tre componenti, scelti tra docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo di Genova. Tra questi è individuato un professore che svolge la funzione di presidente.
3. La Commissione può riunirsi anche a distanza avvalendosi della piattaforma *Teams*, adottata quale piattaforma ufficiale di Ateneo, che garantisce la corretta interazione fra i commissari.
4. Qualora si renda necessario, la Commissione può operare anche in forma di sottocommissioni.

Articolo 9 - Graduatoria e iscrizione al corso

1. Le graduatorie provvisorie per ciascuna tipologia di percorso, con l'indicazione per ciascun/a candidato/a dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli presentati, vengono pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla procedura di selezione di cui al presente bando.
2. In caso di parità di punteggio prevale il/la candidato/a anagraficamente più giovane.

3. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, vengono rese note le modalità e i termini con cui è possibile presentare eventuale reclamo avverso la valutazione dei titoli presentati. Scaduto il termine per la presentazione dei reclami, in assenza di contestazioni, viene pubblicata per ogni tipologia di percorso la graduatoria finale di merito, tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato/a e della riserva di cui all'art. 2, comma 3 e 4. In presenza di reclami, le graduatorie finali vengono pubblicate al termine dell'esame delle relative istanze da parte della Commissione esaminatrice.
4. La pubblicazione delle graduatorie finali ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non è previsto l'invio di comunicazioni personali, né il rilascio di informazioni telefoniche in merito alle graduatorie.
5. I candidati ammessi devono iscriversi tramite la procedura *on line* di conferma dell'iscrizione disponibile alla pagina: <https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL> entro la scadenza resa nota mediante avviso sul sito internet di Ateneo, alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.
6. Il pagamento della prima rata universitaria deve essere effettuato entro la medesima scadenza di cui al comma 5. Il versamento può essere effettuato online utilizzando il servizio PagoPA al seguente indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/> oppure utilizzando i servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere dell'Università di Genova, al seguente indirizzo <https://unige.it/tasse#servizibancadisondrio>.
- Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario.**
7. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) una fotografia a colori, formato tessera in formato JPG di dimensioni non superiori a 50Kb;
 - b) scansione della ricevuta comprovante il versamento della prima rata del contributo universitario, qualora il pagamento effettuato non risulti già acquisito in tempo reale all'interno della procedura.
8. L'iscrizione risulta effettiva con il pagamento della prima rata universitaria versato entro i termini indicati al comma 6 e con la conferma dell'iscrizione effettuata attraverso la procedura *on line*. Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risultino vacanti in seguito alla rinuncia o alla mancata iscrizione da parte di candidati/e collocati in posizione utile in graduatoria, saranno riassegnati mediante scorrimento della graduatoria stessa.
9. Il ripescaggio viene notificato agli/alle interessati/e mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla procedura di selezione di cui al presente bando. Tale disposizione si applica anche ad eventuali successivi ripescaggi.
10. I/le candidati/e che risultano ammessi in seguito a ripescaggio devono iscriversi tramite la procedura *on line* di conferma dell'iscrizione disponibile alla pagina: <https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL> entro la scadenza che è resa nota mediante avviso sul sito internet di Ateneo, alla pagina: <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.
11. Il pagamento della prima rata universitaria deve essere effettuato entro e non oltre la medesima scadenza di cui al comma 10. L'iscrizione risulta effettiva con il pagamento della prima rata universitaria e con la conferma dell'iscrizione effettuati entro il suddetto termine attraverso la procedura *on line*.
12. Le operazioni di "ripescaggio" si concludono entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Articolo 10 - Tasse e contributi

1. Fatto salvo il versamento della quota di cui all'art. 5, comma 4, quale contributo per la partecipazione alla procedura selettiva, la contribuzione prevista e relativa rateizzazione per l'iscrizione ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado secondo per l'a. a. 2025/2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.C.M., è la seguente:

- a) **Per la partecipazione al percorso da 60 CFU** il totale complessivo dei costi di iscrizione è fissato in € 2.500,00, pagabile in due rate di pari importo:
- prima rata pari a € 1.250,00 (+ imposta di bollo pari a € 16,00), da versare entro il termine stabilito per l'iscrizione;
 - seconda rata pari a € 1.250,00, da versare entro il 29 luglio 2026.
- b) **Per la partecipazione al percorso da 60 CFU in qualità di studenti**, di qualunque Ateneo italiano, regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (questi ultimi con almeno 180 CFU già acquisiti quale requisito per poter accedere ai percorsi formativi per insegnanti) il totale complessivo dei costi di iscrizione è fissato in € 2.000,00, quale contributo agevolato, pagabile in due rate di pari importo:
- prima rata pari a € 1000,00 (+ imposta di bollo pari a € 16,00), da versare entro il termine stabilito per l'iscrizione;
 - seconda rata pari a € 1.000,00, da versare entro il 29 luglio 2026;
- c) **Per la partecipazione al percorso da 30 CFU**, il totale complessivo dei costi di iscrizione è fissato in € 2.000,00, quale contributo agevolato, pagabile in due rate di pari importo:
- prima rata pari a € 1.000,00 (+ imposta di bollo pari a € 16,00), da versare entro il termine stabilito per l'iscrizione;
 - seconda rata pari a € 1.000,00, da versare entro il 29 luglio 2026.

2. Il pagamento del contributo per sostenere la prova finale, di importo pari a € 150,00 (a cui va aggiunto il pagamento di un'imposta di bollo di importo pari a € 16,00) può essere effettuato dallo studente solo se in regola con i versamenti precedenti e deve essere effettuato entro la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla prova scritta che viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.

3. Tutti i pagamenti possono essere effettuati *on line* utilizzando il servizio PagoPA al seguente indirizzo <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>, oppure utilizzando i servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere dell'Università di Genova, al seguente indirizzo <https://unige.it/tasse#servizibancadisondrio>.

4. Il mancato pagamento della prima rata della contribuzione dovuta entro i termini stabiliti all'art. 9, commi 6 e 11, comporta la mancata iscrizione al percorso.

Articolo 11 – Esoneri contributivi

1. I soggetti con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del contributo per l'iscrizione e la frequenza al percorso (prima e seconda rata) e sono tenuti solo al pagamento del contributo di cui all'art. 5, comma 4 per la partecipazione alla procedura di ammissione, dell'imposta di bollo sulla prima rata e del contributo per sostenere la prova finale con relativa imposta di bollo.

2. Il/la candidato/a nelle condizioni di cui sopra, deve richiedere l'esonero contributivo compilando l'apposito campo previsto all'interno della procedura informatica di iscrizione *on line* e presentare la documentazione comprovante la condizione di disabilità/invalidità secondo le modalità indicate al seguente link: <https://servizionline.unige.it/web-studenti2/it/#/certificazioniDisabilitaDsa>.

Articolo 12 - Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33, e dell'art. 3 del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di istruzione universitaria che prevedano la frequenza obbligatoria. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6 e 11, non è pertanto consentita la contemporanea iscrizione a due o più percorsi universitari di formazione iniziale abilitante, né nell'ambito dello stesso Ateneo, né presso Atenei diversi, sia nell'ambito della stessa classe di concorso, sia di classi di concorso differenti.
2. È consentita l'iscrizione a un percorso universitario di formazione iniziale abilitante per gli studenti iscritti a un corso di laurea di II livello o a un corso di laurea a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso; in quest'ultimo caso lo studente deve aver già acquisito 180 CFU, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. b) del presente bando.
3. È consentita l'iscrizione contemporanea ad uno dei percorsi abilitanti di formazione iniziale e a un altro corso di studio che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzato (corsi di studio di I e II livello diversi da quelli indicati al comma 2, nonché corsi di formazione *post lauream*), purché quest'ultimo non preveda la frequenza obbligatoria. Nel caso in cui quest'ultimo corso preveda obblighi di frequenza, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso di studi.
4. Ai sensi della Nota MUR n. 10 del 16 febbraio 2026, è consentita l'iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per l'a. a. 2025/2026 a coloro che stanno concludendo il X ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità relativi all'a. a. 2024/2025, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Articolo 13 - Riconoscimento di crediti formativi

1. Il riconoscimento di eventuali CFU pregressi è effettuato in conformità all'art. 8 del D.P.C.M. e può essere richiesto dal/la candidato/a che superi la selezione di cui al presente bando, al momento della successiva iscrizione, secondo le modalità indicate dall'Ateneo.
2. Nell'ambito della tipologia di percorso formativo da 60 CFU, sono riconosciuti ventiquattro CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento. Coloro che, ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, hanno conseguito la Certificazione unica 24 CFU entro il 31 dicembre 2024, devono pertanto iscriversi al percorso da 60 CFU indicando il possesso della stessa.
3. Per coloro ai quali vengono riconosciuti ventiquattro CFU ai sensi del comma 2, non è previsto il riconoscimento di ulteriori crediti.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. e delle apposite linee guida a esso allegate, possono essere riconosciuti i crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo conclusivo del docente abilitato, nei limiti di seguito indicati:
 - a) per la tipologia di percorsi formativi da 60 CFU: fino a 12 CFU per le attività formative; fino a 5 CFU per il tirocinio;
 - b) per la tipologia di percorsi formativi da 30 CFU: fino a 6 CFU per le attività formative; fino a 2 CFU per il tirocinio.
5. Possono essere riconosciuti crediti conseguiti a partire dall'a. a. 2015/2016.

Articolo 14 – Articolazione degli studi, durata e obblighi di frequenza

1. Le attività dei percorsi di formazione iniziale sono svolte secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.M. 27 gennaio 2026, n. 138. In particolare, per l'a. a. 2025/26:
 - a) le didattiche e le metodologie delle discipline di riferimento di ciascuna classe di concorso, le attività di tirocinio diretto e di laboratorio sono svolte interamente in presenza;
 - b) le altre attività possono essere svolte con modalità telematica sincrona.
2. La data di avvio delle attività didattiche e il calendario vengono pubblicati nel sito istituzionale alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.
3. La frequenza ai percorsi è obbligatoria, per l'accesso alla prova finale è necessario raggiungere:
 - a) Il 70% del monte ore complessivo degli insegnamenti della parte comune a tutti i percorsi (fanno parte di questa categoria le attività formative dell'area pedagogica, linguistico-digitale, socio-antropologica, la formazione inclusiva delle persone con BES, legislazione, metodologie didattiche);
 - b) Il 70% del monte ore complessivo degli insegnamenti della parte disciplinare (di questo gruppo fanno parte le didattiche e le metodologie delle discipline di riferimento);
 - c) Il 70% del monte ore complessivo del tirocinio indiretto;
 - d) Il 70% del monte ore complessivo del tirocinio diretto.
4. Le attività didattiche dei percorsi formativi iniziano nel mese di maggio 2026 e si concludono in coerenza con le disposizioni previste a livello ministeriale.
5. A conclusione del percorso, chi supera con esito positivo l'esame finale, che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, acquisisce l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Articolo 15 - Prova finale

1. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione, è necessario aver raggiunto la percentuale minima di presenza alle attività formative, indicata all'art. 14, comma 3 ed essere in regola con la contribuzione studentesca nei termini di cui all'art. 10, comma 1 e 2, nonché per gli studenti stranieri, essere in regola con la documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di immigrazione. In caso di laureandi, è inoltre necessario aver conseguito il titolo e i requisiti per l'accesso alla classe di concorso entro i termini indicati all'art. 3, comma 2, lett. b).
2. I/le candidati/e devono presentare domanda di ammissione alla prova finale ed effettuare il versamento del contributo previsto tramite PagoPA. Il contributo non è rimborsabile.
3. La prova finale si articola in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del D.P.C.M.
4. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale, finalizzata ad accertare le competenze acquisite nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
5. La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
6. La prova finale è superata se il/la candidato/a consegue un punteggio pari almeno a 7/10 sia nella prova scritta, sia nella lezione simulata. Il punteggio finale è espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica dei voti delle due prove. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

7. I/le candidati/e con una certificazione di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992 e s.m.i. o con una certificazione di invalidità, o con una certificazione di diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010 devono indicare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, la necessità di disporre di particolari ausili e/o di tempo aggiuntivo durante lo svolgimento della prova.

8. Il/la candidato/a in possesso di una delle certificazioni di cui al comma 7, qualora non abbia già presentato la documentazione comprovante tale condizione al momento della presentazione della domanda di ammissione ai percorsi (in quanto in possesso dei requisiti per ottenere l'esonero contributivo), contestualmente alla compilazione della domanda di ammissione alla prova finale, deve presentare la suddetta documentazione secondo le modalità indicate nell'ambito della procedura stessa.

9. La Commissione preposta alla valutazione della prova finale, costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del D.P.C.M., viene nominata con Decreto Rettorale. Il decreto di nomina è pubblicato, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prova finale, nell'Albo ufficiale di Ateneo all'indirizzo <https://unige.it/albo/> e nel sito istituzionale alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.

Articolo 16 - Decadenza, rinuncia agli studi e sospensione del percorso

1. Sono condizioni di decadenza dal percorso, per cui non si prevede alcun rimborso di quanto già versato:

- a) mancato completamento del percorso entro la scadenza indicata dall'Ateneo in coerenza con le disposizioni previste a livello ministeriale;
- b) mancato conseguimento del titolo di laurea entro la data prevista all'art. 3, comma, 2 lett. b), necessario per l'iscrizione alla prova finale;
- c) mancato rispetto degli obblighi minimi di frequenza.

2. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria presentando apposita dichiarazione. Qualora lo studente presenti tale dichiarazione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata è esentato dal pagamento della stessa. In caso di dichiarazione presentata in data successiva, lo studente è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione prevista per il corso.

3. In caso di rinuncia per maternità (a causa dell'impossibilità a concludere il tirocinio diretto nei termini previsti), o per sopraggiunti gravi, comprovati e documentati motivi di salute, l'interessata/o può presentare istanza per ottenere la sospensione del percorso formativo, l'iscrizione al ciclo successivo in soprannumero - a condizione che l'Ateneo attivi nuovamente la classe di interesse - con salvaguardia della parte di formazione già svolta, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 138/2026, ed esonero dalla contribuzione per un importo pari all'ammontare delle quote già corrisposte. L'istanza verrà valutata dagli organi competenti. In nessun caso saranno rimborsate le quote di contribuzione già versate.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei/delle candidati/e sono trattati dall'Università degli Studi di Genova esclusivamente per le finalità di gestione della selezione di cui al presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva.

2. I dati personali forniti dai/dalle candidati/e sono trattati da parte di personale autorizzato. I dati possono essere comunicati dall'Università degli studi di Genova all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per finalità istituzionali proprie.

3. Il conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente all'assistenza delle persone con disabilità (legge n. 104/1992), delle persone con invalidità e delle persone con DSA (legge n. 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione dell'esonero di cui all'art. 11 del presente bando, nonché di ulteriori misure inerenti allo svolgimento della prova finale di cui all'art. 15, comma 7.

4. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo per proporre reclamo. Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

5. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Genova, nella persona del magnifico rettore pro tempore. I dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati (DPO), così come l'informativa sul trattamento e l'esercizio dei diritti, sono reperibili alla pagina web <https://unige.it/privacy>.

Articolo 18 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, nella Dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, Dott.ssa Claudia De Nadai.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, nonché dai regolamenti dell'Ateneo vigenti.

2. Tutte le dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di cui al presente bando assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e si intendono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai/dalle candidati/e in ogni fase della procedura. Nel caso in cui dai controlli effettuati risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini della formazione della graduatoria finale e quindi dell'iscrizione, il dichiarante decade dal diritto a essere ammesso e a frequentare il percorso e non ha diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

4. La dichiarazione mendace di cui sopra comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

Art. 20 - Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo <https://unige.it/albo/> e sul sito istituzionale alla pagina <https://unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/60cfu>.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino